

## Regione Friuli - Venezia Giulia

### Decreto del 29 marzo 2011, n. 72 Pres.

Bollettino Ufficiale Regionale del 13 aprile 2011, n. 15

LR 18/2005, art. 7, comma 4. Regolamento di abrogazione del Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2008, n. 121.

---

#### Preambolo

##### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", ed in particolare l'articolo 7, comma 4, secondo il quale la Regione individua con regolamento forme e modalità di sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti nelle materie attribuite alle stesse ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7;

Visto il Protocollo di intesa tra Regione e Province per l'attuazione del trasferimento a queste ultime del personale adibito allo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro e delle relative risorse finanziarie, sottoscritto il 10 maggio 2007, e in particolare il punto 1 di pagina 3, il quale prevede il trasferimento alle province di risorse, nelle misura di 750.000 euro per ciascuna anno finanziario, finalizzate al sostegno all'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro;

Vista l'intesa intercorsa tra le Province di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine del 25 maggio 2007, con cui è stato concordato che le sopra menzionate risorse finanziarie vengano ripartite fra le Province in misura proporzionale alla diminuzione del personale verificatasi dal 2002 negli uffici provinciali preposti all'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, tenuto conto, per la Provincia di Trieste, della mancata prevista assegnazione di un operatore informatico;

Visto il "Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", emanato con proprio decreto 22 maggio 2008, n. 0121/Pres., con il quale è stata data attuazione al punto 1 di pagina 3 del sopra citato protocollo, prevedendo che l'attribuzione delle sopra menzionate risorse alle Province avvenisse attraverso un procedimento contributivo;

Vista la lettera c) del comma 27 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 22 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)", che prevede che l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 18/2005, un importo di 960.000 euro, da ripartire entro il 30 settembre 2011, secondo percentuali predefinite, finalizzato al sostegno e al potenziamento degli uffici preposti alle funzioni suddette tramite l'assunzione di personale, il mantenimento di posizioni dirigenziali e di posizioni di elevata professionalità nel settore lavoro, in attuazione del Protocollo d'intesa tra Regione e Province del 10 maggio 2007;

Preso atto che in tale importo sono ricomprese le risorse di cui al punto 1 di pagina 3 del sopra citato Protocollo di intesa;

Visto, altresì, il comma 30 del sopra citato articolo 10, che prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge si provveda all'abrogazione o all'adeguamento della disciplina regolamentare degli interventi contributivi previsti dal Protocollo di intesa del 10 maggio 2007 finora attuati dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro;

Considerato pertanto, a seguito dell'introduzione di nuove modalità di trasferimento alle Amministrazioni provinciali delle sopra menzionate risorse finalizzate al sostegno e al potenziamento degli uffici provinciali nel settore lavoro, di provvedere all'abrogazione del Regolamento regionale che ne disciplina la concessione, introducendo altresì alcune semplificazioni adempimentali per i procedimenti ancora in corso;

Sentito il Comitato di coordinamento interistituzionale, che nella seduta del 7 febbraio 2011 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2011, n. 336, con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento di abrogazione del Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", emanato con decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2008, n. 121;

Sentito il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta del 14 marzo 2011 ha esaminato il testo del Regolamento in questione ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2011, n. 529, con la quale è stato approvato il "Regolamento di abrogazione del Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)";

Decreta

**Regolamento di abrogazione del Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2008, n. 121**

**Articolo Unico: [Emanazione del "Regolamento di abrogazione del Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norm...**

1. È emanato il "Regolamento di abrogazione del Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2008, n. 121", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**Regolamento di abrogazione del Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2008, n. 121**

**Allegato 1 Articolo 1: Articolo 1 Abrogazione**

1. È abrogato il "Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", emanato con decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2008, n. 121.

**Regolamento di abrogazione del Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2008, n. 121**  
**Allegato 1 Articolo 2: Articolo 2 Disposizione transitoria**

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione n. 121/2008 continuano a trovare applicazione per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ad eccezione:

a) dell'obbligo di presentare relazioni trimestrali ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 121/2008;

b) dell'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio lavoro le eventuali sostituzioni di personale ai sensi dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Regione n. 121/2008.

**Regolamento di abrogazione del Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2008, n. 121**  
**Allegato 1 Articolo 3: Articolo 3 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.